

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzione:	
PRESIDENTE	137
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334)	137
PRESIDENTE	137, 138
ANDREONI, <i>Relatore</i>	138
BARTOLE	138
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	138
VENTUROLI	138
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
URSO e USVARDI: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565) . .	141
PRESIDENTE	141, 142, 144
BARBERI, <i>Relatore</i>	141, 144
CATTANEO PETRINI GIANNINA	144
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	144
MORELLI	142, 144
URSO	142, 143, 144
VENTUROLI	143
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	145

La seduta comincia alle 10,10.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Allocca, Armani e Sorgi. Faccio presente altresì che il deputato Pigni è sostituito dal deputato Lattanzi per la discussione del disegno di legge n. 2334 e della proposta di legge n. 565.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 ».

Come i colleghi ricordano, avevamo chiuso la discussione generale e avevamo approvato in linea di principio alcuni emendamenti che abbiamo trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su tali emendamenti trasmessi dalla nostra Commissione in data 21 maggio.

BARTOLE. Ho partecipato ieri alla seduta del Comitato pareri della V Commissione bilancio, che ha accolto integralmente il punto di vista della nostra Commissione esprimendo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Desidero far presente che da accertamenti svolti presso l'ufficio tecnico centrale delle dogane, si è manifestata la necessità, allo scopo di evitare qualsiasi dubbio interpretativo in sede di applicazione delle norme di legge, e in concomitanza con l'emendamento da me proposto alla voce E), di aggiungere alla voce C), dopo le parole «atti all'alimentazione umana» le altre «esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E), punto I).

PRESIDENTE. Si tratta di una precisazione in stretta conseguenza logica con l'emendamento da lei proposto alla voce E) e già accolto in linea di principio dalla Commissione e pertanto non sposta l'equilibrio della tabella.

DAL CANTON MARIA PIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei avvertire la Commissione che l'Ufficio legislativo del Ministero della sanità ha ricevuto un appunto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato riguardo alle modifiche della tabella. In tale appunto, datato 10 giugno, si prospetta l'inopportunità degli emendamenti alle voci D) e F) della tabella allegata all'articolo unico del disegno di legge, in considerazione del fatto che essi alterano, senza alcun valido motivo, l'equilibrio raggiunto dopo un attento, approfondito e completo esame per una adeguata modifica alla vigente tabella, tenuto anche conto di quanto a suo tempo rilevato in sede CEE. Circa l'alto livello dei diritti sanitari italiani - rileva sempre l'appunto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato - non si può che condividere quanto ampiamente illustrato dal predetto dicastero, segnalando le gravi ripercussioni che si determinerebbero in sede comunitaria, in specie ove la voce relativa al latte fresco, intero o scremato non venisse approvata nella misura di lire 200 per 100 chilogrammi, di cui allo schema precedente.

Nulla si ha da obiettare all'emendamento proposto per la voce C). Si segnala, inoltre, che l'emendamento proposto per la voce H) appare superfluo, in quanto il punto due della voce medesima viene già a ricoprire tutti i prodotti della categoria.

Io mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

ANDREONI, *Relatore*. Mi sembra che le osservazioni formulate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, non siano esatte, perché la CEE non si oppone solo al latte, ma a tutti i diritti sanitari previsti da questa tabella. Non si comprende, quindi, questa opposizione nei confronti soltanto del latte e non anche di altri prodotti, per cui gli emendamenti da me proposti debbono ritenersi pienamente validi anche in considerazione della particolare situazione interna della nostra pastorizia.

VENTUROLI. Desidero far presente che l'appunto di cui ci ha dato notizia il rappresentante del Ministero della sanità, non è altro che un parere espresso da un ufficio del Ministero dell'industria, commercio e artigianato che non può certo sostituirsi al parere espresso dal Governo in altra seduta, tanto più che anche oggi il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Commissione. Il nostro gruppo, pertanto, mantiene le posizioni già assunte nella seduta precedente dopo attenta discussione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Nel confermare l'intenzione di rimettermi al voto della Commissione desidero rilevare che le osservazioni del Ministero dell'industria, commercio e artigianato si riferiscono agli aumenti proposti alla tabella, e precisamente agli emendamenti Masciolo e Andreoni.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge e dell'annessa tabella.

ARTICOLO UNICO.

La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, è sostituita dalla seguente:

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. - Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo per capo	1.000	1.000
b) della specie suina per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina per capo	100	100
d) conigli per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suidi per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chiroterri, insettivori, roditori, maldentati, monotremi per 100 Kg.	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi per capo	1.000	1.000
B. - Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana per 100 Kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana . . . per 100 Kg.	150	150
IV. Altri per 100 Kg.	500	500
C. - Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana . per 100 Kg.	1.000	—
D. - Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto per 100 Kg.	500	—
b) per uso industriale per 100 Kg.	300	—
II. Altri per 100 Kg.	1.000	—
E. - Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congelati per 100 Kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati . per 100 Kg.	200	—
III. Preparati o conservati per 100 Kg.	450	—
F. - Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):		
I. Fresco, intero o scremato per 100 Kg.	200	—
II. Conservato, concentrato o comunque preparato per 100 Kg.	400	—
III. Latticello e siero di latte per 100 Kg.	100	—

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
G. - Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini per 100 Kg.	500	—
H. - Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uova freschi, refrigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:		
I. Uova da cova per 100 Kg.	1.000	—
II. Altri per 100 Kg.	500	—
I. - Miele naturale per 100 Kg.	1.000	—
K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici per 100 Kg.	1.000	—
L. - Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna- unghie, zoccoli, artigli, becchi, e loro polveri e cascami per 100 Kg.	50	—
M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o secchi per 100 Kg.	500	—
N. - Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria per 100 Kg.	50	—
O. - Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conser- vati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine ani- male, atti all'alimentazione umana per 100 Kg.	500	—
P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammi- feri marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbri- cazione di prodotti alimentari per 100 Kg.	50	—
Q. - Cera d'api per 100 Kg.	500	—
R. - Mangimi:		
I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) per 100 Kg.	50	—
II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine animale per 100 Kg.	100	—
S. - Pelli gregge:		
I. Fresche, fresche salate o salate per 100 Kg.	250	—
II. Secche o secche salate per 100 Kg.	300	—
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidati per 100 Kg.	100	—
II. Lavati, anche carbonizzati per 100 Kg.	200	—
U. - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) per 100 Kg.	50	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

L'onorevole Bartole ha presentato il seguente emendamento:

Introdurre alle voci C) e D) il seguente richiamo: « allorché il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bartole propone inoltre il seguente emendamento:

Aggiungere alla lettera C), dopo le parole: « atti all'alimentazione umana », le altre: « esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mascolo ha presentato il seguente emendamento:

Alla voce D), punto I, lettera b) sostituire la somma di lire « 300 » con l'altra « 500 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bartole ha presentato il seguente emendamento:

Alla voce E), punto I aggiungere, dopo la parola: « congelati », la parola: « surgelati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Andreoni ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla voce F), punto I, sostituire la somma di lire: « 200 » con l'altra: « 600 »;

Aggiungere tra il primo e il secondo punto della voce H) il seguente: « uova in guscio per uso alimentare - per cento chilogrammi, lire 200 ».

Pongo in votazione il primo emendamento Andreoni.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Andreoni.

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge: Urso e Usvardi: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di

legge Urso e Usvardi: « Inquadramento del personale tecnico di radiologia ».

L'onorevole Barberi ha facoltà di svolgere la relazione.

BARBERI, *Relatore*. Della proposta di legge in esame ci siamo occupati in precedenti sedute e ne rinviavamo la discussione per esaminare l'opportunità di abbinarla alla proposta di legge Mariotti, concernente la sostituzione della dizione « arte ausiliaria sanitaria » con quella di « professione sanitaria ausiliaria » nei confronti dei tecnici di radiologia medica. Ho già avuto occasione di rilevare come, trattandosi di argomenti diversi, non fosse possibile l'abbinamento, ma che, tuttavia, si poteva trattarli contestualmente nella stessa seduta.

È encomiabile l'iniziativa dei colleghi Urso e Usvardi in ordine all'inquadramento del personale tecnico di radiologia. Con la legge 4 agosto 1965, n. 1103, si pensò di provvedere all'inquadramento di questo personale, in modo da colmare la richiesta di questo personale che vi era da parte di istituti pubblici facendo beneficiare di un provvedimento di carattere transitorio una vasta categoria di operatori. Questa legge non poté trovare pratica applicazione, in quanto le norme di attuazione sono state approvate con notevole ritardo, quasi tre anni dopo.

La proposta di legge in esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 1103 siano applicate nei confronti di coloro che, alla data del 31 dicembre 1968 saranno in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 della legge stessa. Inoltre il termine di un anno indicato nell'articolo 20 viene prorogato al 31 dicembre 1969.

Il Governo si è vivamente preoccupato dei riflessi che potrebbero derivare dall'approvazione di questo provvedimento ed ha proposto due articoli sostitutivi dell'articolo unico.

L'articolo 1 distingue la situazione di coloro che prestano servizio presso enti pubblici da quella di coloro che lavorano in case di cura o enti privati. Esso recita:

« Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di Enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione dell'apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito pre-

visto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza dovranno riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato ».

Non nascondo la mia preoccupazione in merito al secondo comma di tale articolo in quanto se le amministrazioni hanno nel frattempo coperto i posti resisi vacanti con personale qualificato assunto con pubblico concorso, non possiamo imporre loro di assumere due tecnici se ne hanno bisogno soltanto di uno. Pertanto proporrei un emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma delle parole « sempre che il posto non sia stato già occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso ».

L'articolo 2 proposto dal Governo, recita:

« Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e abbiano poi dovuto cessare l'attività a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge, possono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Sono favorevole all'approvazione di questo articolo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Abbiamo avuto occasione altre volte di discutere questo progetto di legge e, dopo aver sentito anche la stessa associazione nazionale dei tecnici italiani di radiologia, avevamo fatto delle osservazioni affermando che la proposta di legge Urso e Usvardi allar-

gava troppo il termine previsto nella legge 4 agosto 1965, n. 1103. Secondo il testo originario anche coloro che avevano occupato il posto di tecnico di radiologia, per un solo giorno entro il termine fissato dalla legge del 1965, sarebbero rientrati in questa legge e avrebbero avuto gli stessi diritti degli altri, che avevano occupato quel determinato posto per un certo tempo. Noi non concordavamo con la proposta di legge nella sua originaria formulazione, perché essa immetteva anche del personale che avrebbe avuto la possibilità, con l'istituzione delle scuole rese operanti a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, di frequentare i corsi e diplomarsi nella sede più opportuna.

Noi concordiamo, invece, con la dizione proposta dal Ministero della sanità, che colma una lacuna dovuta al ritardo nell'emanazione del citato regolamento di esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e nello stesso tempo rende giustizia a tutti coloro che rientravano nelle previsioni di detta legge, e che erano già stati assunti in quel periodo e svolgevano l'attività di tecnico di radiologia. A questo personale viene oggi concessa la possibilità di essere ammesso all'esame per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia e qualora conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza dovranno riassumerli nel servizio.

Quanto all'emendamento presentato dallo onorevole Barberi, desidero far presente, che molte amministrazioni hanno continuato a tenere i tecnici di radiologia, che non avevano la relativa qualifica, per mancanza di personale; successivamente, però, su sollecitazione del Ministero della sanità hanno dovuto sospendere o trasferire ad altri reparti questi tecnici. Con l'articolo 1 noi abbiamo la possibilità di farli tornare al loro posto, però nel frattempo, come diceva giustamente l'onorevole Barberi, le amministrazioni hanno potuto ricoprire quel posto con qualche altro tecnico di radiologia. Poiché penso che i casi siano relativamente scarsi, noi potremmo accettare anche la richiesta dell'onorevole Barberi, sperando di non danneggiare quel personale che si trovava nell'amministrazione da due anni e undici mesi e che non poteva essere immesso nei ruoli per la legge del 1965. Il nostro gruppo concorda anche sull'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti e che tratta degli istituti di cura e dei gabinetti radiologici privati.

URSO. Sono d'accordo sui due articoli presentati dal Ministero della sanità che forse

chiariscono meglio l'orientamento dei proponenti. Quando si dice però nell'articolo 1: «abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione dell'apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione», dobbiamo stare molto attenti, perché un tecnico di radiologia medica avendo letto la legge 4 agosto 1965, n. 1103 e avendo rilevato che non rientrava nei termini previsti dalla legge stessa, probabilmente non presentò la domanda e quindi il relativo diniego non gli è stato mai notificato. I due articoli approntati dal Ministero della sanità vengono a svuotare completamente il significato della proposta a firma mia e dell'onorevole Usvardi, a meno che non si aggiunga un altro articolo che prenda in considerazione coloro i quali altrimenti resterebbero esclusi. L'articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato: «Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono presentare istanza al medico provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica». Questo articolo aggiuntivo è necessario, perché altrimenti noi verremmo a premiare il solito furbastro, che ha presentato in qualunque caso la domanda ed escluderemmo, viceversa, gli altri tecnici di radiologia ai quali è nostra intenzione concedere la possibilità di conseguire il diploma di tecnico di radiologia medica. Questo è lo spirito della legge, condiviso anche da una lettera dell'ANTIR, che come data indicava non il 31 dicembre 1968, ma il 30 giugno 1968, giorno della pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103. Purtroppo questi tempi sono irrimediabilmente caduti e quindi non possiamo seguire l'indirizzo logico ed opportuno che l'associazione, come ho già detto, aveva indicato in una lettera diretta a noi proponenti e anche al Ministero della sanità. Per non andare incontro ad inconvenienti di interpretazione, io proporrei addirittura di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Desidero ripetere che gli articoli 1 e 2 senza l'articolo 3 non servono a nulla, con tutto il rispetto verso i compilatori degli articoli. Forse sarebbe stato meglio lasciare l'articolo unico proposto originariamente anziché limitarsi ai due articoli proposti dal Ministero della sanità, che non concedono niente a nessuno.

VENTUROLI. Vorrei pregare l'onorevole Urso di rileggere il suo emendamento, perché mi sembra di aver capito che la sua preoccupazione è, oltre a quella di impedire possibili interpretazioni restrittive, quella di introdurre un elemento che è alla base dell'iniziativa di questo provvedimento. L'esercizio abusivo, di fatto, di questa attività, non riconosciuto da un titolo qualificante, deriva dalla carenza di scuole preparatorie sufficienti in relazione alle sempre più ampie esigenze del servizio. Lo emendamento proposto mi fa sorgere il dubbio che esso presenti, oltre ad aspetti positivi, anche un aspetto negativo. Conosciamo la situazione che si è verificata in seguito alla presa di posizione di alcuni collegi e di precise denunce per esercizio abusivo della professione, ma ormai le amministrazioni hanno provveduto direttamente o indirettamente alla cessazione di questa attività da parte degli incaricati. In seguito a tale atteggiamento, molte persone che per anni hanno svolto questa attività ma che non sono riuscite a conseguire il diploma nel periodo previsto dalla legge precedente hanno perso il posto. Tali persone, che hanno già un'abilitazione di fatto, possono conseguire l'abilitazione «legale» con la riapertura dei termini e non vedo perché non dovremmo preoccuparci di fare rioccupare a tale personale il posto già prima ricoperto.

URSO. Ma in questo caso si aprirebbe il problema anche per gli incarichi presso i gabinetti privati.

VENTUROLI. È proprio questo che vogliamo, perché coloro che avevano un posto di ruolo nelle amministrazioni hanno certo trovato un altro lavoro, mentre gli incaricati presso studi privati sono rimasti senza.

URSO. Vi possono essere tecnici di radiologia che, a quell'epoca, non erano agganciati né con ospedali né con privati. Ora, tutto il meccanismo scatta a condizione che abbiano ottenuto il diniego del rilascio del diploma di abilitazione; per avere il diniego, occorreva presentare la domanda nei termini previsti dalla legge n. 1103. Di conseguenza gli articoli 1 e 2 tutelano soltanto coloro che sono stati tanto previdenti o furbi da presentare domanda ed ottenere il diniego. L'articolo 3 da me proposto fa sì che il provvedimento sani non solo la situazione di coloro che lavoravano in ospedali o in gabinetti privati, ma anche di coloro che legittimamente non avevano presentato domanda. Tale articolo recita: «Coloro che si trovano nelle con-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

dizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono presentare istanza al medico provinciale, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica ».

MORELLI. Ritengo che le considerazioni dell'onorevole Urso siano giuste, poiché molte persone si sono attenute strettamente alla lettera della legge e non hanno presentato la domanda. A mio avviso sarebbe opportuno prevedere per tutti lo stesso termine, di tre mesi o di sei mesi; in modo che gli esami si svolgano nello stesso periodo.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Concordo anch'io con il parere dell'onorevole Urso, in quanto ho potuto constatare personalmente come tecnici di radiologia preparati incaricati presso ospedali non abbiano potuto presentare la domanda e quindi ottenere il diniego; senza questa disposizione non potrebbero partecipare all'esame.

URSO. L'onorevole Venturoli nutre alcune perplessità circa la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, perplessità che possono essere fondate; ma desidero ricordare che siamo in tema di conseguimento di diplomi e non di sistemazione di personale.

Quanto alla proposta dell'onorevole Morelli, sono d'accordo sull'opportunità di fissare un unico termine e quindi di ridurre da sei a tre mesi il periodo previsto nell'articolo aggiuntivo da me proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BARBERI, Relatore. Sono d'accordo sullo emendamento aggiuntivo dell'articolo 3, con la riduzione del termine da 6 mesi a 3 mesi. Sono invece convinto dell'opportunità di garantire l'immissione di questo personale nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, dove aveva precedentemente prestato servizio, qualora le amministrazioni stesse non abbiano già provveduto ad assumere altro personale di ruolo.

La situazione di coloro che lavoravano presso gabinetti privati è diversa, perché lì non vi sono ruoli, e non deve indurci a negare la possibilità di occupare personale abilitato negli stessi posti che aveva precedentemente occupato, sia pure abusivamente.

Col secondo comma di questo articolo 1 si dà la possibilità al tecnico di radiologia medica di essere riammesso nell'amministrazione, una volta conseguito il diploma, ma salvaguardando, al tempo stesso, coloro che nel frattempo abbiano occupato, con diritto, tale posto.

DAL CANTON MARIA PIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. I due articoli sostitutivi sono stati richiesti dalle categorie interessate, preoccupate per i ritardi nell'emana-zione del regolamento di esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e cioè dai tecnici di radiologia, che, fino a qualche mese fa, occupavano il loro posto e successivamente, in seguito anche ai provvedimenti dell'autorità sanitaria provinciale, sono stati mandati via. Questi due articoli, che sono abbastanza complessi nel contenuto, desiderano andare incontro alle aspettative di tale personale. Sarei, quindi, del parere di lasciare il secondo comma dell'articolo 1, con la precisazione formulata dal relatore Barberi e di aggiungere l'articolo 3 proposto dall'onorevole Urso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la Commissione procederà nella discussione dell'articolato direttamente sulla base del nuovo testo proposto dal Governo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 di tale testo:

ART. 1.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione dell'apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1970

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « sempre che il posto non sia stato già occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso ».

Pongo in votazione l'emendamento Barberi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e abbiano poi dovuto cessare l'attività a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Urso, Venturoli e Morelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diventerà articolo 3:

« Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono presentare istanza al medico provinciale, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 » (2334):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge URSO e USVARDI: « Inquadramento del personale tecnico di radiologia » (565):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allera, Andreoni, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Cattaneo, Petrini Giannina, Cortese, De Maria, Di Mauro, Graziosi, La Bella, Lattanzi, Mascolo, Monasterio, Morelli, Senese, Sisto, Urso, Venturoli e Zanti Tondi Carmen.

Sono in congedo:

Allocca, Armani e Sorgi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO